



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Monte Isola, 14/05/2025

n. di protocollo come da segnatura

ORDINANZA N. 17/2025

Oggetto: Modifiche all'ordinaria disciplina della circolazione in attuazione del Nuovo Piano di Viabilità.

IL SINDACO

VISTO il Piano Viabilità Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2022 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2025;

VISTE le caratteristiche fisiche delle strade del territorio comunale di Monte Isola;

RITENUTO di adottare i provvedimenti necessari a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza per la circolazione stradale;

RITENUTO di dover procedere alla modifica della disciplina della circolazione al fine di disciplinare quanto previsto dal Nuovo Piano Viabilità;

VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO l'Art. 50 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

ORDINA

Con decorrenza dal 1° giugno 2025, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale di Monte Isola è disciplinata come segue:

Norme generali per cittadini residenti a Monte Isola:

- È vietato circolare con autoveicoli, eccetto per comprovate esigenze e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Polizia Locale di Monte Isola;
- È consentito circolare con ciclomotori o motocicli a due ruote con cilindrata non superiore ai 500 cc;
- È consentita, previa richiesta e successiva autorizzazione dell'Ufficio Polizia Locale di Monte Isola, la circolazione con motocicli aventi cilindrata superiore ai 500 cc;

Norme generali per cittadini non residenti a Monte Isola:

- È vietato circolare con qualsiasi veicolo diverso dai velocipedi e monopattini elettrici;

Disciplina derogatoria al divieto di circolazione:

- Per comprovati motivi di lavoro, previa richiesta e previo pagamento della tariffa dovuta, l'Ufficio Polizia Locale potrà autorizzare il transito di ciclomotori e motocicli con cilindrata

U
COMUNE DI MONTE ISOLA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003444/2025 del 14/05/2025
Firmatario: LORENZO ZILIANI



massima di 200 cc o con caratteristiche di assoluta silenziosità come i motocicli elettrici (max 11kw), autoveicoli, autocarri e trattori agricoli.

La sosta su suolo pubblico di tali veicoli sarà permanentemente vietata con rimozione forzata ad eccezione di quella strettamente necessaria per l'esercizio dell'attività richiesta e ad eccezione di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale previo pagamento di apposita tariffa.

- Previa richiesta e, laddove dovuto, previo pagamento di apposita tariffa, l'Ufficio Polizia Locale può rilasciare apposita autorizzazione alla circolazione con ciclomotore o motociclo a due ruote quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - quando il richiedente risulti essere stato residente a Monte Isola. In questa casistica il limite massimo di cilindrata autorizzabile è fissato in 350 cc o 20 Kw in caso di veicoli elettrici;
 - qualora sussistano legami di parentela di primo grado tra il richiedente e persone attualmente residenti. In questa casistica il limite massimo di cilindrata autorizzabile è fissato in 350 cc o 20 Kw in caso di veicoli elettrici;
 - quando il richiedente risulti proprietario di unità immobiliari, adibite ad abitazione, nel Comune di Monte Isola, ovvero nel caso in cui abbia un contratto di locazione di un'unità abitativa continuativo da almeno 2 anni. In questa casistica il limite massimo di cilindrata autorizzabile è fissato in 200 cc o 11 Kw in caso di veicoli elettrici;Nelle casistiche di cui al presente paragrafo, l'autorizzazione può essere estesa ai componenti del nucleo familiare del richiedente, ma con utilizzo di un solo veicolo.
- Previa richiesta, la Polizia Locale può autorizzare veicoli di cat. L2, L5e e N1 con dimensioni compatibili con la rete viaria di associazioni con sede nel territorio comunale. L'uso dei veicoli è consentito esclusivamente per le finalità indicate nello Statuto dell'associazione e negli orari autorizzati con il provvedimento caso per caso. I veicoli potranno essere condotti dagli iscritti dell'associazione, nel rispetto delle norme del codice della strada.
- Previa richiesta, è consentito il solo transito ai veicoli, di categoria N1, L5/L5e e M1, delle ditte con sede operativa nel Comune di Monte Isola e necessità oggettiva di tali veicoli, alle seguenti condizioni:
 - Veicoli di categoria N1, L5/L5e e M1, le cui caratteristiche dimensionali siano idonee alla circolazione nella rete viaria comunale;
 - Veicoli di categoria N2, solo con indicazione dei percorsi stradali autorizzati.La sosta dei mezzi sarà autorizzata solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di carico e scarico. Dovranno essere ricoverati presso la sede operativa della ditta o in alternativa in un unico luogo adibito a parcheggio pubblico appositamente individuato sul territorio comunale ed autorizzato. I veicoli inoltre, potranno essere lasciati in sosta in località individuate come aree e deposito di cantiere se utilizzate a servizio del cantiere stesso.
- è consentito il transito, previa autorizzazione, ai veicoli categoria N1, le cui caratteristiche dimensionali siano idonee alla circolazione nella rete viaria comunale, delle aziende agricole con sede nel Comune di Monte Isola. Gli stessi dovranno essere adibiti al trasporto di prodotti e strumenti inerenti all'attività agricola;
- È consentito il transito, previa autorizzazione, ai trattori di categoria T4, le cui caratteristiche dimensionali siano idonee alla circolazione nella rete viaria comunale, delle aziende agricole con sede nel Comune di Monte Isola. Gli stessi dovranno potranno circolare esclusivamente

per attività legate al lavoro nei campi, al trasporto di prodotti e strumenti inerenti all'attività agricola;

- È consentito il transito, previa autorizzazione, ai veicoli di categoria N1, le cui caratteristiche dimensionali siano idonee alla circolazione nella rete viaria comunale, delle ditte con sede operativa nel Comune di Monte Isola, il cui lavoro prevalente risulti essere il trasporto cose. Previa autorizzazione, è consentito nei percorsi autorizzati in base alle caratteristiche dimensionali e di peso il transito dei veicoli di cat. N2 delle medesime ditte;
- È consentita la circolazione di autovetture, autocarri e trattori con scorta della Polizia Locale, previo pagamento dell'importo previsto e richiesta da effettuare secondo le modalità indicate;
- Gli autoveicoli di residenti, per comprovati motivi di salute, previa richiesta e autorizzazione della Polizia Locale, possono circolare sul territorio comunale.

Veicoli autorizzati alla circolazione in via ordinaria:

- per esercizio dell'attività lavorativa o per lo svolgimento di servizio pubblico, sono autorizzati a circolare i veicoli in dotazione a:
 - Comune di Monte Isola;
 - Aggiudicatari di appalti di opere e/o lavori, servizi e forniture del Comune di Monte Isola;
 - Servizio Trasporto Pubblico Locale;
 - Medici di base operanti sul territorio comunale o loro sostituti in caso di assenza;
 - Medici del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
 - Veicoli per il Soccorso e il trasporto Socio Sanitario e Assistenziale;
 - Forze di Polizia e Polizie Locali;
 - Vigili del Fuoco;
 - Parroco del territorio;
 - Onoranze Funebri esclusivamente per servizi sul territorio;
 - Gestore della rete elettrica e relativi subappaltatori;
 - Gestore Telefonico, rete internet e relativi subappaltatori;
 - Gestore rete idrica e fognaria comunale e relativi subappaltatori;
 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST);
 - Agenzia Tutela della Salute (ATS);
 - Protezione Civile;
 - MPL SRL Manutenzione Lago d'Iseo, Endine e Moro;
 - Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro e relativi appaltatori per opere da eseguirsi nel territorio di Monte Isola.

Norme generali per la circolazione dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani:

- È istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, con le seguenti eccezioni:
 - è consentito il transito con veicoli idonei, solo per il servizio cui sono destinati e idonei anche per dimensioni alla circolazione sulla rete viaria comunale, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 04:30 alle ore 17:30 e, nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 05:00 alle ore 17:30;
 - è consentito il transito con autocarri con massa a pieno carico anche superiore a 3,5 t limitatamente al tratto stradale che collega l'area di Peschiera Maraglio adibita all'attracco chiatte e la località "Porto Commerciale" ove è ubicata l'isola ecologica;

- è consentita la sosta sul territorio solo per esigenze strettamente legate al servizio cui i mezzi sono destinati e, eventualmente e previa autorizzazione, in aree pubbliche individuate e autorizzate per tale scopo.

Le autorizzazioni saranno limitate al periodo corrispondente al contratto d'appalto e sarà rilasciata, previa richiesta, dall'Ufficio Polizia Locale.

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai divieti indicati nel presente paragrafo solo in caso di urgenze motivate e verificabili per sopperire a problematiche relative all'igiene urbana e previa comunicazione alla Polizia Locale.

Norme generali per la circolazione dei veicoli di attività artigianali e imprenditoriali in ambito edilizio:

- Previa richiesta, è consentito agli artigiani, agli esercenti il commercio di materiali edili e agli imprenditori edili, con sede sul territorio comunale, e regolarmente in possesso di autorizzazione commerciale, nonché di iscrizione al R.E.C o all'Albo Imprese Artigiane e Industriali, di circolare con un mezzo idoneo le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci inerenti l'attività esercitata, nonché potranno essere autorizzati trattori, categoria T4, immatricolati come mezzi d'opera (rispettando la morfologia del territorio e la rete viaria) e limitatamente al periodo corrispondente all'autorizzazione amministrativa.

Norme generali per la circolazione dei veicoli di strutture ricettive, esercizi pubblici di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato:

- Previa richiesta, è consentito ai titolari, dipendenti e coadiuvanti di strutture ricettive quali alberghi o residence, agli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché, agli esercizi di vicinato, con sede sul territorio comunale, e regolarmente in possesso di autorizzazione commerciale, nonché di iscrizione alla Camera di Commercio, di circolare con un mezzo idoneo le cui caratteristiche dovranno tenere conto della morfologia del territorio e della rete viaria, da adibire esclusivamente al trasporto di merci (cat. N1, cat. L5) inerenti all'attività esercitata o per le strutture ricettive da adibire al trasporto della clientela (cat. M1).

Il veicolo potrà essere utilizzato solo fino a quando risulterà operativa l'autorizzazione commerciale inerente all'attività dell'intestatario, nonché, in caso delle autorizzazioni stagionali la circolazione dovrà cessare fino a ripresa della stagione lavorativa autorizzata.

Norme generali per la circolazione dei veicoli per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (autorizzazioni di tipo "A" e "B")

- Previa richiesta e autorizzazione della Polizia Locale è consentito a titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A o B, ai rispettivi dipendenti e coadiuvanti, di circolare con un veicolo idoneo da adibire esclusivamente allo svolgimento dell'attività e le cui caratteristiche tengano conto della morfologia del territorio e della rete viaria.
- Previa richiesta e autorizzazione della Polizia Locale è consentito a titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A o B e ai rispettivi dipendenti, di circolare con un solo veicolo alla volta, nel territorio comunale, di cat. N1, L5/L5e o M1 per l'approvvigionamento dell'attività o per consegne a domicilio. La circolazione per l'approvvigionamento sarà autorizzata solo per il tragitto che dall'area di attracco chiatta in località Peschiera conduce alla sede dell'attività o al rispettivo magazzino. Il veicolo autorizzato dovrà permanere sul territorio comunale per il tempo strettamente

necessario all'attività di approvvigionamento e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno interessato da tale attività.

Norme generali per la circolazione dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente:

- Previa autorizzazione, le ditte al quale sarà rilasciato lo specifico titolo autorizzativo, sono autorizzate alla circolazione su tutto l'arco temporale delle giornate e per l'intera settimana, senza diversificazione fra giornate feriali o festive, solo ed esclusivamente per svolgere la propria attività.

La conduzione del mezzo dovrà essere svolta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione o da sostituto in caso di impedimento previa comunicazione, la persona che sostituisce dovrà essere munita di autorizzazione NCC.

Il mezzo autorizzato dovrà essere ricoverato su spazio privato e non su area pubblica quando non in utilizzo per l'attività lavorativa.

Limitazioni temporali al transito dei veicoli:

- È istituito il divieto di transito a tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi la cui attività ha sede nel Comune di Monte Isola, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 06:00 del Lunedì e dalle ore 18:00 delle giornate prefestive, alle ore 06:00 della giornata successiva a quella festiva.
- È istituito il divieto di transito a tutti i veicoli di proprietà delle attività artigianali e imprenditoriali in ambito edilizio con sede nel Comune di Monte Isola, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 06:00 del Lunedì e dalle ore 18:00 delle giornate prefestive, alle ore 06:00 della giornata successiva a quella festiva.
- È istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al servizio di strutture ricettive quali alberghi o residence, agli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché, agli esercizi di vicinato siti sul territorio comunale, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 06:00 del Lunedì e dalle ore 18:00 delle giornate prefestive, alle ore 06:00 della giornata successiva a quella festiva. Gli stessi veicoli potranno circolare durante le giornate festive dalle ore 06:00 alle ore 10:00 per approvvigionare i propri esercizi pubblici o consegnare al domicilio ai propri clienti.
- È istituito il divieto di transito per tutti i veicoli di tutte le ditte artigiane sul tratto di strada Peschiera Maraglio - Menzino, nei mesi di maggio, giugno e luglio, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, per tutte le ditte artigiane che svolgono lavori pubblici o privati non ricadenti sul medesimo tratto di strada. Sarà consentita la circolazione in deroga alle suddette limitazioni se verrà utilizzato un veicolo, le cui dimensioni sono comparabili a quelle autorizzate agli esercenti commerciali con sede sul territorio comunale e, comunque se l'attività da svolgere verrà ripetuta più volte durante la settimana lavorativa.
- È istituito il divieto di transito a tutti i veicoli a motore nei centri abitati delle frazioni di Peschiera Maraglio e Carzano, lungo le rispettive strade principali e le relative traverse dalle ore 20.00 alle ore 6.00 di tutti i giorni, ad eccezione dei residenti delle rispettive frazioni, il trasporto pubblico di linea, le auto per servizio pubblico non di linea, i mezzi di Polizia, di Soccorso e dei VV.FF. e tutti i veicoli di pubblica utilità.
- È istituito Viene istituito il divieto di transito, e di conseguenza anche quello di sbarco, a tutti i velocipedi e ai monopattini elettrici, nei seguenti periodi:

- nei giorni prefestivi e festivi dei mesi da marzo a settembre;
- tutti i giorni nel mese di agosto;

Non sono soggetti al divieto di sbarco e transito velocipedi e monopattini elettrici nei seguenti casi:

- se condotti da residenti;
 - se condotti da non residenti a condizione che i veicoli siano già presenti sul territorio comunale o sbarcati al di fuori dei giorni soggetti al divieto (es. noleggi, proprietari di seconde case, mezzi di hotel e residence concessi in uso ai clienti);
 - se a servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione (certificata);
- I Velocipedi e monopattini elettrici di utenti che siano in possesso di una prenotazione presso una struttura ricettiva (Ristoranti/Hotel/Alberghi/B&B/Case Vacanze o assimilabili) con sede nel Comune di Monte Isola, possono sbarcare e transitare nei periodi di vigenza del divieto solo se condotti a mano. La prenotazione dovrà essere sempre disponibile ed esibita su richiesta degli agenti di polizia locale e l'esenzione sarà valida solo per i giorni della prenotazione e per un velocipede o monopattino elettrico a persona. La prenotazione dovrà riportare la ragione sociale della struttura ricettiva, nome e cognome del prenotante, numero di persone prenotate (che dovrà corrispondere al numero massimo di veicoli), giorno di inizio e fine della prenotazione.

Limitazioni alla sosta dei veicoli:

- È istituito il divieto di sosta permanente in tutto il territorio comunale di Monte Isola fuori dagli appositi spazi evidenziati da apposita segnaletica orizzontale;
- I veicoli delle attività con sede nel Comune di Monte Isola, sono autorizzati alla sosta gratuitamente nel limite massimo di un veicolo per attività. Dal secondo veicolo la sosta sarà autorizzata solo a seguito di autorizzazione e previo pagamento dell'importo dovuto, approvato annualmente con delibera di Giunta Comunale;
- I veicoli delle attività con sede fuori dal Comune di Monte Isola, sono autorizzati alla sosta solo a seguito di autorizzazione e previo pagamento dell'importo dovuto, approvato annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Limiti di velocità:

- È istituito il limite massimo di velocità in 50 Km/h fuori dai centri abitati e di 20 Km/h nei centri abitati. In determinate arterie stradali, particolarmente interessate da flussi turistici o per le caratteristiche fisiche delle sedi stradali stesse, il limite di velocità è ridotto a 10 Km/h.

Deroghe:

- *È fatta salva la facoltà previa deliberazione della Giunta Comunale di rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni imposte dalla presente ordinanza in attuazione al Piano di Viabilità per motivate necessità di carattere eccezionale.*
- *Per cause contingibili ed urgenti l'autorizzazione può essere rilasciata entro le 72 ore successive al transito dalla Polizia Locale.*

DEMANDA

- ⇒ All'Ufficio Polizia Locale, ai funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 12 del codice della strada, di vegliare al controllo ed all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- ⇒ i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente codice della strada e dalle normative vigenti;
- ⇒ che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale; che ai sensi dell'artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte: responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Antonio Scolaro.
- ⇒ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni in via alternativa alla tutela giurisdizionale.

***Il Sindaco
(Lorenzo Ziliani)***

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82